

**COMUNE DI TERNO D'ISOLA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E LA COOPERATIVA  
SOCIALE "IL POZZO" DI MAPELLO PER L'INSERIMENTO DI P.F.**

In data \_\_\_\_\_

**TRA**

il Comune di Terno d'Isola, che di seguito per brevità verrà chiamato *Comune*, con sede a Terno d'Isola, via Casolini 7 legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali Pasquini Pierluigi nato a Madone il 24.01.59 abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

**E**

La Cooperativa Sociale "Il Pozzo" che per brevità di seguito verrà chiamata *Cooperativa*, con sede in Mapello (Bg) in via Delle Gerole – P. IVA 01842690164, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Frassoni Giovanni, nato a Bergamo il 05.03.1963 e residente a Pontida in via Dante 123, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

**VISTI**

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- La legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- La D.G.R. n. VII/20126 del 23.12.2004 con la quale venivano approvati gli schemi di convenzione ai sensi dell'art. 11 – comma 3 – della Legge regionale 18 novembre 2003, n. 21;
- La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Visto l'atto costitutivo della Cooperativa "il Pozzo".

**PREMESSO**

CHE il Comune di Terno d'Isola stipula la presente Convenzione in applicazione dei principi contenuti nell'art. 11– comma 3 – della Legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 e della D.G.R. n. VII/20126 del 23.12.2004.

CHE il Comune si pone l'obiettivo di favorire e mantenere nel proprio contesto sociale e abitativo giovani portatori di disabilità o situazioni a rischio di emarginazione sociale non inseribili in altri servizi;

CHE la Cooperativa a sua volta persegue l'obiettivo del recupero sociale attraverso il lavoro, attività occupazionali e risocializzanti di soggetti disabili ed emarginati;

## **CONSIDERATO**

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.        del        , l'Amministrazione Comunale di Terno d'Isola ha approvato il progetto personalizzato relativo al disabile P. F., allegato alla presente

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART.1 : TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E TITOLARITA'**

1. Il servizio oggetto di tale convenzione si configura come un progetto mirato volto all'inserimento occupazionale del soggetto, come previsto dal progetto personalizzato di P.F., allegato alla presente.
2. Il titolare del progetto è della Cooperativa "Il Pozzo" di Mapello.
3. La Titolarità comporta la piena responsabilità giuridica, progettuale, amministrativa, e contabile del servizio. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che anche in itinere dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio;
4. I servizi si svolgeranno presso la sede della Cooperativa e il relativo trasporto è a carico dell'Amministrazione Comunale o della famiglia qualora non fossero disponibili volontari e mezzi comunali.

### **ART. 2 : IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il comune si impegna a:

1. Affidare il ruolo di referente tecnico per il Comune alla assistente sociale.
2. Farsi carico dei costi e della stipula di un'apposita polizza assicurativa per idonea copertura di eventuali incidenti che possano comportare morte o invalidità permanente a Palmeri Francesco durante le attività previste nella presente convenzione nei casi di non copertura assicurativa regionale.

### **ART.3 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

1. La Cooperativa si impegna a:
  - a) Affidare la direzione tecnica del Servizio al Sig. Frassoni referente operativo sugli inserimenti lavorativi;
  - b) Impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori, soci dipendenti, collaboratori e/o consulenti in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività;

- c) Utilizzare i volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- d) Applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
- e) Osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
- f) ad impartire istruzioni e curare l'aggiornamento tecnico e operativo del personale in relazione agli obblighi inerenti i servizi, nonché la tutela e la sicurezza dei locali e il segreto d'ufficio;
- g) Sollevare comunque il Comune da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso la cooperativa dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
- h) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione e l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nella legge n. 675/96;
- i) Garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative ai servizi affidati;
- j) Assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (legge 626/94) assumendosi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non della gestione dei servizi;
- k) Trasmettere annualmente al Comune una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati tra i due contraenti;
- l) Stipulare apposita polizza assicurativa a favore di P.F. nel caso di morte o invalidità permanente.
- m) Comunicare trimestralmente le effettive presenze dell'utente al Comune.

#### **ART. 4: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
  - a- grave inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
  - c- mancata attuazione del servizio secondo le linee progettuali concordate;
  - d- intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel Registro Regionale delle cooperative sociali.
2. Il Comune può risolvere il presente contratto qualora a seguito di numero 3 contestazioni scritte degli addetti da parte del Responsabile del Servizio del Comune, tramite raccomandata A/R la Cooperativa persista nelle inadempienze rilevate.

#### **ART.5 : OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono integralmente trascritte.

#### **ART.6 : DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di anni 4 a decorrere da 15.03.11 con scadenza il 15.03.2015.

La stessa potrà essere rinnovata previa adozione di atti formali.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Terno d'Isola

Per la Cooperativa Sociale "Il Pozzo"